



TESTO PROPOSTO DALLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

ALLEGATO 1-bis

RAPPORTI DI MINORANZA
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

INDICE**6ª Commissione permanente:**

Tabella 1 (Entrata): estensori SIRI, MONTANI e SAVIANE	Pag.	7
--	------	---

9ª Commissione permanente:

Tabella 12 (Politiche agricole alimentari e forestali): estensori BERGESIO, BATTISTONI e LA PIETRA	»	16
---	---	----

14ª Commissione permanente:

Tabella 2 (Economia e finanze): estensori CANDIANI, ROMEO, Simone BOSSI e CASOLATI	»	18
Tabella 2 (Economia e finanze): estensori TESTOR, CESARO e MASINI	»	20

INDICE PER TABELLE

<i>Tabella 1 (Entrata) – 6^a Commissione</i>	<i>Pag.</i>	7
<i>Tabella 2 (Economia e finanze) – 14^a Commissione</i>	»	18
<i>Tabella 12 (Politiche agricole alimentari e forestali) – 9^a Commissione</i>	»	16

RAPPORTO DI MINORANZA DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

sullo stato di previsione dell'entrata
(Tabella 1)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge

(ESTENSORI: SIRI, MONTANI, e SAVIANE)

La Commissione,
esaminato il provvedimento,
rilevato che:

il disegno di legge in esame reca le disposizioni sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

la politica del Governo si dichiara orientata alla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, alle politiche per la famiglia, a sostenere investimenti per una crescita sostenibile, con particolare attenzione per la salvaguardia dell'ambiente, e al contrasto all'evasione fiscale;

molte delle disposizioni di carattere fiscale racchiuse all'interno del disegno di legge in oggetto, oltre ad avere natura discriminatoria in quanto destinate ad esplicitare i loro effetti limitatamente a determinati settori del mercato, si ripercuotono negativamente su interi sistemi produttivi, a danno dello stesso fattore lavoro;

le disposizioni di natura fiscale racchiuse all'interno del disegno di legge in oggetto, lungi dall'essere volte a disincentivare comportamenti ritenuti dannosi per l'ambiente e per la salute umana e l'evasione, sono in realtà dettate da pure esigenze di cassa e tali da spingere all'evasione in aperta contraddizione con lo scopo del disegno di legge che invece si propone di contrastarla;

da ultimo, non può non notarsi un'assoluta assenza di logica e sistematicità dall'analisi d'insieme delle varie disposizioni di natura fiscale;

considerato che:

l'articolo 5 del disegno di legge prevede un fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, demandando a successivi interventi normativi la sua attuazione;

la norma si limita a stanziare le risorse (3 miliardi di euro per il prossimo anno), senza fornire alcuna certezza in merito alle tempistiche della riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, rinviandone genericamente l'attuazione a successivi provvedimenti normativi. Lascia basiti il fatto che non venga nemmeno data un'idea di come il Governo intenda ridurre il cuneo fiscale, come voglia da questo Governo essere inteso. Appare alquanto peculiare, se non offensivo nei confronti dei cittadini, non dare contezza di come il Governo intenda mettere in atto quella che una delle principali sue bandiere in ambito fiscale. Questa è una dimostrazione dell'improvvisazione che guida il Governo attuale;

l'articolo 30 del disegno di legge ridisegna le agevolazioni per la capitalizzazione delle imprese, prevedendo l'abrogazione della mini-Ires e il ripristino a decorrere dal 1° gennaio 2019 della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE) con l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3 per cento. In sostituzione della abrogata mini-Ires viene prevista l'applicazione del suddetto beneficio che opera in regime di continuità temporale;

la disposizione, volta ad abrogare la mini-Ires al solo fine di contraddire l'operato del precedente Governo, pone il contribuente in uno stato di incertezza. Inoltre, la reviviscenza dell'ACE presenta un elemento negativo di rilievo, rappresentato dall'ulteriore abbassamento del coefficiente di remunerazione, stabilito all'1,3 per cento. Il beneficio vede, quindi, una importante riduzione rispetto a quanto sperimentato negli ultimi anni, per i quali il coefficiente era già stato ridotto all'1,6 per cento per il 2017 e all'1,5 per cento per il 2018, potendo in astratto portare a riduzioni di imposta minori anche in presenza di una base di calcolo più elevata;

l'articolo 75 del disegno di legge prevede che, a partire dal 2020, le detrazioni IRPEF spettanti ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), siano parametrize in funzione del reddito complessivo del contribuente. In particolare, secondo detta disposizione le detrazioni spetteranno: (a) per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; (b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro qualora il reddito complessivo superi i 120.000 euro;

la disposizione appare particolarmente penalizzante nei confronti di coloro che, pur collocandosi nelle fasce medio alte di reddito, dichiarano effettivamente i loro guadagni all'Erario e costituisce, dunque, un ulteriore incentivo all'evasione che contraddice le dichiarazioni del Governo. Di fatto, chi non dichiara parte dei propri redditi, potrà fruire delle detrazioni per intero mentre i contribuenti che, onestamente, non si sottraggono ai propri obblighi dichiarativi, vengono penalizzati non solo con l'applicazione di aliquote molto elevate ma anche con l'impossibilità di fruire, in parte o addirittura del tutto, di molte delle detrazioni, quali, per

citarne alcune, le spese per istruzione e frequenza scolastica, i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente, le erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale e artistico, nel settore dello spettacolo, a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche e a favore di associazioni di promozione sociale, le spese per la pratica sportiva dilettantistica, dei ragazzi di età compresa tra cinque e diciotto anni, le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari « fuori sede », le spese per i mezzi di trasporto pubblico e le spese veterinarie. L'indetraibilità di dette spese costituisce un disincentivo al loro sostenimento con chiara violazione di quei diritti e valori che la Costituzione tutela nei confronti di tutti i cittadini senza fare alcuna distinzione in base al censo, quali il diritto allo studio, il diritto alla mobilità, la cultura, l'associazionismo, il diritto dei ragazzi ad una crescita sana attraverso lo svolgimento di attività sportive. Inoltre, la disposizione in esame è criticabile in quanto introduce ulteriori elementi di calcolo nella dichiarazione che ne complicano ulteriormente la sua compilazione;

l'articolo 78 del disegno di legge modifica i criteri di determinazione dei *fringe benefit* in caso di auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, vale a dire quelle utilizzate sia a fini aziendali che personali. Attualmente, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente, costituisce *fringe benefit* il 30 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'Automobile club d'Italia (ACI), al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente. Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 78, la predetta percentuale viene elevata al 60 per cento per i veicoli diversi da quelli a trazione elettrica e ibrida nonché diversi da quelli concessi ad agenti e rappresentanti di commercio in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a 160 grammi per chilometro e, in misura pari al 100 per cento, per emissioni superiori;

questa disposizione colpisce un bene strumentale già sottoposto ad imposizione a danno degli stessi lavoratori dipendenti, assoggettando a tassazione i chilometri percorsi per necessità lavorative; al contrario delle intenzioni dichiarate dal Governo si finisce così ad incrementare la tassazione del reddito di lavoro dipendente anche in danno dei contribuenti con redditi medio-bassi. Inoltre, le modifiche introdotte per effetto del citato articolo 78 rischiano di creare, inevitabilmente, una riduzione delle immatricolazioni ad uso noleggio con conseguenti danni all'intero mercato delle auto aziendali, già in crisi a causa dell'ecotassa CO₂ (cosiddetto « ecomalus »); la misura inoltre non crea alcun vantaggio sul piano ambientale che sarebbero potuti derivare esclusivamente da un piano di incentivi volti alla sostituzione delle auto maggiormente inquinanti. Stupisce poi l'assenza di coordinamento con i produttori nazionali al fine di verificare l'impatto sull'economia italiana;

l'articolo 79 del disegno di legge, introduce una nuova imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), realizzati con l'impiego di materie plastiche e che hanno o sono destinati ad avere la funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. L'imposta è fissata nella misura, particolarmente elevata, di euro 1 per chilogrammo di materia plastica contenuta nel MACSI ed è dovuta dal fabbricante quando sono realizzati sul territorio nazionale, da colui che li acquista nell'esercizio della propria attività economica quando provengono da altri Paesi dell'Unione europea o dall'importatore quando provengono da Paesi extracomunitari;

la cosiddetta *plastic tax* contenuta nella disposizione in commento giustifica con la tutela dell'ambiente l'introduzione di un nuovo ed oneroso balzello che inevitabilmente finirà per scaricarsi sui consumatori mettendo in crisi l'intera filiera delle industrie nazionali produttrici di prodotti monouso già assoggettata ai costi di smaltimento dei beni in esame. Detti beni, infatti, sono già assoggettati ai contributi ambientali per il loro smaltimento e per la raccolta differenziata ed in particolare: (a) al contributo ambientale Conai con il quale viene ripartito il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi o, (b) al contributo PolieCo per i beni in polietilene ovvero per qualsiasi manufatto immesso sul mercato nazionale, realizzato in polietilene in tutto o in parte e non destinato ad imballaggio. Dunque, l'introduzione della nuova imposta, di fatto duplica, ancorché sotto altra forma, il contributo già dovuto dalle imprese per i beni in plastica. La nuova imposta inoltre finirà per abbattersi su tutte le filiere produttive « a valle » su tutti i prodotti che vengono distribuiti imballati (esclusi quelli compostabili) tra i quali molti di natura alimentare con un conseguente aggravio di costi sulla spesa delle famiglie, già duramente provate dalla presente manovra di bilancio. Lamisura che si intende introdurre, dunque, non ha finalità ambientali in quanto finisce per penalizzare i prodotti e non i comportamenti e rappresenta unicamente un'imposizione diretta a recuperare risorse, ponendo ingenti costi a carico di lavoratori, imprese e consumatori;

non si ritiene, poi, che il contributo previsto dal comma 20 del medesimo articolo 79 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di prodotti biodegradabili e compostabili sia idoneo a bilanciare le conseguenze dell'introduzione dell'imposta in esame. Ciò sia per la sua esiguità (è previsto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute per il suddetto adeguamento) che per i costi comunque elevati che le imprese dovranno sostenere per la riconversione industriale verso prodotti maggiormente ecocompatibili i quali si vanno ad aggiungere a quelli della nuova imposta. Vero è che i comportamenti ecocompatibili dei produttori e dei consumatori devono essere stimolati attraverso strumenti incentivanti e non per mezzo di ulteriori imposte che, invece, di rendere l'ambiente più verde rischiano di causare la desertificazione industriale del nostro Paese. Stupisce poi l'assenza di coordina-

mento con gli operatori al fine di verificare l'impatto negativo sull'economia italiana; basti guardare gli annunci fatti dalle associazioni di categoria;

l'articolo 80 del disegno di legge reca norme volte a modificare le disposizioni di cui all'articolo 39-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (il testo unico accise - TUA) al fine di aumentare le accise sui tabacchi lavorati. In particolare, è previsto un aumento di 5 euro al chilo dell'accisa minima (per i tabacchi lavorati di peso superiore a 3 grammi (sigari), aumentata da 30 euro a 35 euro per kg; per quelli di peso inferiore ai 3 grammi (sigarette) è aumentata da euro 32 a euro 37; per tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette da 125 euro a 130 euro. Per le sole sigarette sale di un punto l'onere fiscale minimo (da 95,22 per cento a 96,22 per cento), mentre aumenta per tutti l'aliquota dell'accisa;

l'articolo 81 del disegno di legge reca disposizioni volte ad introdurre una nuova tassa destinata a colpire i prodotti accessori ai consumi dei tabacchi da fumo pari a euro 0,0036 del prezzo delle « cartine », « cartine arrotolate senza tabacco » e « filtri funzionali ad arrotolare le sigarette ». Il regime impositivo introdotto dagli articoli 80 e 81 del disegno di legge colpisce i fornitori e produttori, che inevitabilmente si troveranno costretti ad aumentare il costo dei prodotti tassati a danno dei consumatori. Un intervento di questo genere, se non accompagnato da un rafforzamento di controlli e dall'introduzione di deterrenti per fronteggiare il parallelo mercato illegale, spingerà i consumatori, sui quali si riverserà il maggior peso fiscale, verso canali di vendita occulti, con inevitabili ricadute sul mercato legale a danno degli stessi produttori e fornitori. La disposizione è senza dubbio finalizzata alla esclusiva ricerca di gettito e non alla salute degli italiani. Tolti i dubbi sul fatto che l'aumento della tassazione sui tabacchi diminuisca l'acquisto di sigarette, la finalità sarebbe stata raggiunta con una serie di provvedimenti di sistema volti anche a fare una campagna di sensibilizzazione ma è ben chiaro che questa è una legge di bilancio delle tasse e non a favore dei cittadini. Per non parlare poi del potenziale aumento del contrabbando, come detto nella stessa relazione al disegno di legge. Sarebbe stato utile dare maggiore forza alla lotta a tale fenomeno criminale;

l'articolo 82 del disegno di legge introduce un'imposta sul consumo di bevande analcoliche confezionate, prodotte con l'aggiunta di sostanze dolcificanti di origine naturale o sintetica e pari a (a) euro 10 per ettolitro, per i prodotti finiti; b) euro 0,25 per chilogrammo, per prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione. La norma pone l'imposta a carico (c) del fabbricante qualora la bevanda sia oggetto di cessione in favore dei consumatori finali (d) del fabbricante qualora, quest'ultimo provveda alla cessione delle bevande a consumatori finali; (e) dell'acquirente qualora riceva le bevande da un soggetto extra Unione europea; (f) l'importatore per importazione definitiva di bevande provenienti da paesi extra Unione europea. La disposizione, così come formulata, colpisce in

modo discriminatorio un solo settore. Lo zucchero, infatti, nonostante sia presente in una molteplicità di alimenti, viene assoggettato ad imposizione solo qualora contenuto nelle bevande analcoliche. I costi derivanti dall'attuazione della disposizione sono destinati a gravare sui consumatori, lavoratori e imprese produttrici di bevande, alimentando notevoli incertezze sul fronte dell'occupazione a danno dello stesso fattore lavoro. Si tratta di un'imposta, che, lungi dal proporsi di tutelare la salute dei consumatori, contrastando l'obesità, è mossa da esclusive finalità di cassa. Anche in questo caso, infatti, la finalità sarebbe stata raggiunta con una serie di provvedimenti di sistema volti anche a fare una campagna di sensibilizzazione ma, ancora una volta, è ben chiaro che questa è una legge di bilancio delle tasse e non a favore dei cittadini. Inoltre, il comma 16 della citata disposizione, prevedendo che gli effetti della nuova imposta decorrano dal primo mese successivo alla pubblicazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di febbraio 2020, non permette alle imprese di riformulare i propri prodotti, riducendo lo zucchero ivi contenuto;

l'articolo 84 del disegno di legge introduce una rimodulazione dell'imposta sui servizi digitali (cosiddetta *web-tax*) introdotta dall'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. L'imposta è destinata ad applicarsi nella misura del 3 per cento sui ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre e derivanti dalla fornitura di (a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; (b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; (c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale. Soltanto le prestazioni di servizi digitali richiamate (servizi pubblicitari, accesso a circuiti digitali per lo scambio di informazioni, beni e servizi tra utilizzatori del medesimo circuito e fornitura dietro corrispettivo di dati sui movimenti di utenti nel circuito digitale) sono assoggettate ad imposta. La nuova previsione esclude dal suo ambito di applicazione la fornitura di beni e servizi ordinati attraverso il sito *web* del fornitore, escludendo così dal suo ambito di applicazione tutti i soggetti della cosiddetta *sharing economy* (e, quindi, i vari Airbnb, Deliveroo, Netflix, Spotify e Amazon), così come sono esclusi i servizi di intermediazione finanziaria. La disposizione si presenta così discriminatoria in quanto favorisce alcuni operatori del *web* a danno di altri. La normativa introdotta dal precedente Governo appariva sotto questo profilo maggiormente equa poiché precisava quali erano i servizi digitali su cui avrebbe dovuto insistere l'imposta; al contrario il disegno di legge in esame specifica cosa non si considera servizio digitale ed è dunque escluso dal prelievo, escludendo dal prelievo un'importante parte dei giganti dell'*e-commerce* i quali continueranno ad operare in regime privilegiato a danno degli operatori fisici nazionali;

l'articolo 88 del disegno di legge dispone l'abrogazione dell'imposta sostitutiva del 20 per cento per le imprese e i professionisti con ricavi o compensi annui compresi tra 65.000 e 100.000 euro e dispone la reintroduzione dei limiti previsti dalla normativa previgente, facendo almeno salvi il limite di ricavi o compensi a 65.000 euro per tutti e l'aliquota del 15 per cento. In particolare, la disposizione prevede che il regime forfettario si applica a coloro che nell'anno precedente: (a) hanno conseguito ricavi non superiori a euro 65.000; (b) hanno sostenuto spese per il personale e lavoro accessorio per un ammontare non superiore a euro 20.000 lordi. La norma, oltre a confermare le attuali cause di esclusione ne aggiunge un'altra costituita dall'aver percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro. La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), aveva notevolmente semplificato rispetto al passato il regime forfettario, eliminando i limiti relativi alla presenza di redditi per altre attività di lavoro e ai beni strumentali ed estendendone l'applicazione anche a coloro che percepiscono redditi da lavoro dipendente. L'articolo 88 del disegno di legge, invece, restringe l'ambito di applicazione del regime forfettario riportando alla luce due delle tre cause ostative abrogate durante la scorsa legislatura. Ovvero, il limite alle spese sostenibili per il personale e per il lavoro accessorio e il divieto di cumulo tra redditi a partita IVA e redditi da lavoro dipendente e assimilato superiori a 30 mila euro. Ciò determinerà in caso di svolgimento di altre attività la fuoriuscita di tutti coloro che avevano aderito dal 1° gennaio 2019 al nuovo regime, pur avendo altri redditi di lavoro, con inevitabili complicazioni dovute al passaggio al regime ordinario; si segnala, inoltre, che il continuo cambiamento del regime impositivo riservato alle partite IVA genera notevoli incertezze nei confronti dei contribuenti in merito al regime fiscale applicabile e agli adempimenti che ne conseguono. La disposizione, infine, costituisce un grave passo indietro rispetto a quanto programmato dal precedente Governo in merito alla progressiva introduzione della *flat tax* volta, non solo a semplificazione del sistema tributario, ma, soprattutto, al progressivo abbassamento della pressione fiscale. Ricordiamo che l'applicazione della *flat tax* alle partite IVA era solo la fase I del grande progetto di revisione del sistema fiscale italiano in un'ottica di riduzione della pressione e di semplificazione. La fase II prevedeva l'applicazione della *flat tax* alle famiglie fiscali fino a un reddito di 70.000 euro, una riduzione progressiva dell'aliquota dell'Ires dall'attuale 24 per cento al 15 per cento (con abrogazione della mini-Ires), l'eliminazione delle ultime 2 aliquote IRPEF del 41 per cento e del 43 per cento, l'introduzione per quattro anni, sulla parte del reddito delle persone fisiche e delle società eccedente il reddito complessivo dichiarato per il periodo d'imposta precedente, come determinato ai fini IRPEF o IRES, l'imposta sostitutiva del 15 per cento (vedi anche il disegno di legge atto Senato n. 1071 d'iniziativa dei senatori Romeo e altri). La fase III avrebbe poi visto l'integrale applicazione della *flat tax* al 15 per cento

a tutti i contribuenti con un'importante riscrittura della normativa fiscale avendo come linee guida la semplificazione, la semplicità delle norme e la lotta seria e rigorosa all'effettiva evasione il tutto per rilanciare il Paese;

l'articolo 95 del disegno di legge dispone l'abolizione dell'imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI). In particolare, la suddetta norma dispone l'unificazione dell'IMU con il tributo per i servizi indivisibili (TASI). I soggetti passivi del nuovo tributo sono i possessori di immobili e la base imponibile è costituita dal loro valore, calcolato secondo le indicazioni contenute nella nuova disciplina. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, la disposizione in esame prevede che l'aliquota dello 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento ovvero di azzerarla. La norma, prevedendo l'unificazione dell'IMU con la TASI, fa venir meno qualsiasi collegamento con i servizi pubblici, alla fruizione dei quali è ricollegata la TASI; si finisce, così per addossare l'intera tassazione degli immobili in capo ai soli proprietari, escludendo dal novero dei soggetti passivi i locatari/affittuari che pur fruiscono dei medesimi servizi. Inoltre, l'innalzamento dell'aliquota dell'1 per cento previsto per gli immobili diversi dall'abitazione principale aumenta ulteriormente la pressione fiscale su un settore in grave difficoltà economica che andrebbe, invece, sostenuto e incentivato,

esprime parere contrario con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di inserire, già nel disegno di legge i provvedimenti per una immediata applicazione del cuneo fiscale, così da rendere palese qual è la sua considerazione dei contribuenti italiani;

b) valuti il Governo la possibilità di espungere l'articolo 30 del disegno di legge recante disposizioni volte ad abrogare la cosiddetta « mini - Ires » e a ripristinare l'ACE, in ragione dell'incertezza che tale modifica pone a carico dei contribuenti;

c) valuti il Governo la possibilità di espungere l'articolo 75 del disegno di legge recante disposizioni volte a modificare l'articolo 15 del TUIR, in ragione degli effetti pregiudizievoli che deriverebbero dalla sua entrata in vigore, incentivando l'evasione in contrasto con le intenzioni dichiarate da questo Governo che si propone di combatterla;

d) valuti il Governo la possibilità di espungere l'articolo 78 del disegno di legge introducendo o aumentando misure incentivanti sia per la riconversione delle imprese verso modelli produttivi meno inquinanti che per quella dei consumatori verso beni maggiormente ecocompatibili; in quest'ultimo caso, ad esempio, riducendo le aliquote IVA applicabili ai riferiti beni;

e) valuti il Governo la possibilità di espungere l'articolo 78 del disegno di legge che modifica l'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR dati gli effetti pregiudizievoli che potrebbero discendere dalla sua

entrata in vigore in danno dei lavoratori dipendenti e dello stesso settore automobilistico;

f) valuti il Governo l'opportunità di espungere l'articolo 80 del disegno di legge che determina un innalzamento del regime accise previsto per i tabacchi cosiddetti « lavorati », trattandosi di una misura impositiva destinata a colpire indirettamente i consumatori e a incentivare il ricorso al parallelo mercato legale;

g) valuti il Governo l'opportunità di espungere l'articolo 81 del disegno di legge recante disposizioni volte ad assoggettare a tassazione i prodotti accessori al consumo di tabacchi da fumo, trattandosi di una misura impositiva destinata a colpire indirettamente i consumatori e a incentivare il ricorso al parallelo mercato legale;

h) valuti il Governo l'opportunità di espungere l'articolo 82 del disegno di legge in considerazione della discriminazione operata nei confronti del solo settore delle bevande e delle innumerevoli incertezze che dalla sua introduzione potrebbero discendere sul fronte dell'occupazione, specie laddove adottata entro un lasso di tempo particolarmente stretto, come quello previsto dal comma 16 della medesima disposizione;

i) valuti il Governo l'opportunità di espungere l'articolo 84 del disegno di legge, ripristinando la precedente formulazione della norma contenuta nell'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di eliminare gli effetti discriminatori che deriverebbero dalle esclusioni ivi previste;

l) valuti il Governo l'opportunità di espungere l'articolo 88 del disegno di legge, ripristinando la previsione introdotta dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di eliminare le limitazioni reintrodotte e garantire una maggior semplificazione del sistema e dare piena attuazione alla fase II della *flat tax*;

m) valuti il Governo l'opportunità di espungere l'articolo 95 del disegno di legge o in subordine di rinviarne l'efficacia agli anni di imposta successivi all'anno 2019.

RAPPORTO DI MINORANZA DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

*sullo stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
(Tabella 12)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORI: BERGESIO, BATTISTONI e LA PIETRA)

La Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

rilevato che:

per quanto concerne il settore agricolo, le misure adottate mancano di una visione strategica indirizzata alla crescita e alla competitività delle imprese agricole;

il settore rischia di rimanere intrappolato dentro logiche meramente propagandistiche che nulla hanno a che vedere con la realtà agricola; suscitano allarme gli interventi per lo sviluppo di un *green new deal* italiano i quali, se raffrontati con la totale mancanza di investimenti dedicati al settore, suonano come una condanna per molte aziende agroalimentari italiane;

tali interventi, improntati su un ecologismo spicciolo, hanno l'effetto di procurare una grave perdita di fatturato per diversi comparti dell'agroalimentare italiano, con il rischio di introdurre sistemi di alimentazione basati sul consumo di prodotti di qualità inferiore rispetto agli alti *standard* dei prodotti *made in Italy*;

l'imposta sul consumo dei manufatti in plastica, così come l'imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti, rappresentano soltanto manovre per colpire i consumatori, le imprese e le famiglie italiane; sono strumenti utilizzati senza alcuna cognizione della realtà industriale del Paese che rischiano soltanto di alterare il mercato colpendo gli anelli più deboli della filiera: gli agricoltori;

tra le misure per la crescita si rileva l'assenza di iniziative mirate ad uno sviluppo in chiave innovativa del settore. Il sostegno all'innova-

zione tecnologica e all'agricoltura di precisione sono misure di assoluta centralità per il mondo agricolo, in grado di innalzare lo sviluppo e di fornire una risposta efficace ai cambiamenti del clima;

appare inoltre illogica e contraria agli stessi principi ispiratori del presente disegno di legge la scelta di non riconfermare per l'anno 2020 l'incentivo introdotto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosiddetto « *bonus verde* », per interventi di sistemazione a verde, realizzazione di coperture a verde e giardini pensili, che ha rappresentato un importante strumento sul fronte dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del verde urbano;

le misure di rafforzamento delle azioni di contrasto alla contraffazione e all'*italian sounding* appaiono carenti; la scelta di investire in sistemi tecnologicamente avanzati come *blockchain*, nell'*internet of things* e intelligenza artificiale, deve rappresentare una priorità di azione nell'ambito degli strumenti di difesa e di valorizzazione del *made in Italy*;

si osserva come le misure previste all'articolo 59 che reca interventi indennizzatori, attraverso il rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale, a sostegno delle imprese agricole ubicate nei territori colpiti dalla cimice asiatica, se pure attese dal settore anche a seguito di ripetuti proclami del Governo, rischiano di perdere efficacia se non accompagnate da interventi di revisione strutturale del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

si rileva, infine, la totale assenza di iniziative a favore del comparto della pesca,

esprime convintamente parere contrario.

RAPPORTI DI MINORANZA DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

sullo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze
(Tabella 2)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge

(ESTENSORI: CANDIANI, ROMEO, Simone BOSSI e CASOLATI)

La Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 1586, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

nell'allegato 1 al disegno di legge in esame sono riportati i saldi di finanza pubblica: il saldo netto da finanziare, in termini di competenza, è determinato nell'ammontare di –79,50 miliardi di euro nell'anno 2020; –56,500 miliardi di euro nell'anno 2021 e –37,500 miliardi di euro nell'anno 2022. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, ammonta a 314,340 miliardi di euro nell'anno 2020, 311,366 miliardi di euro nell'anno 2021 e 301,350 miliardi di euro nell'anno 2022; in termini di competenza, i provvedimenti della manovra disposta con il presente disegno di legge di bilancio comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 20,1 miliardi di euro nell'anno 2020, 15,3 miliardi di euro nell'anno 2021 e 14,3 miliardi di euro nell'anno 2022;

la Commissione europea in una lettera inviata dal Vicepresidente Valdis Dombrovskis, e dal Commissario uscente agli affari economici Pierre Moscovici, al Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha espresso perplessità e ha chiesto chiarimenti al Governo rilevando che nel testo della legge di bilancio emerge che « Il piano dell'Italia non è conforme ai parametri di riferimento per la riduzione del debito nel 2020 », prevedendo « una modifica del saldo strutturale nel 2020 pari a un peggioramento dello 0,1 per cento del Pil », percentuale

che « non è all'altezza dell'adeguamento strutturale raccomandato e pari allo 0,6 per cento del Pil »;

nella legge di bilancio si prevede un disavanzo di 2,2 per cento del PIL;

lo scontro con la Commissione europea si basa tutto quindi su meri aspetti tecnici relativi al calcolo del PIL potenziale italiano, quando la legge di bilancio 2020 lascia insolute molte questioni che vengono di fatto rimandate al governo futuro che verrà;

la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia per quanto concerne le aliquote IVA è completa per l'anno 2020 e parziale dall'anno 2021 (cosiddette clausole di salvaguardia), per gli anni successivi, si prevede l'aumento dell'IVA ridotta dal 10 al 12 per cento e un aumento dell'IVA ordinaria di 3 punti percentuali per l'anno 2021 (al 25 per cento) e di 1,5 punti percentuali (fino al 26,5 per cento) a decorrere dall'anno 2022;

la valutazione preventiva da parte della Commissione europea si propone l'intento di comparare le leggi di bilancio dei diversi Stati membri, valutare l'andamento degli investimenti pubblici, il debito pubblico, l'avanzo primario, il contenimento della spesa, ma se il confronto instaurato dal Ministro dell'economia e delle finanze con le istituzioni europee si basa su aspetti tecnici e di calcolo e non contenutistici si rischia di perdere di credibilità;

si rischia di andare ad uno scontro su decimali, percentuali e metodi di calcolo, dando poco spazio alle politiche adottate, che presentano alcune evidenti criticità, come il sistema dei *bonus* invece che serie politiche strutturali per il rilancio dei consumi e del sostegno al reddito, ovvero in sede di sostegno alla famiglia, le difficoltà degli enti locali di sostenere le spese correnti,

esprime, quindi, per quanto di competenza un rapporto contrario.

*sullo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze
(Tabella 2)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORI: TESTOR, CESARO e MASINI)

La Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 1586, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

dalla lettura dei documenti ufficiali, appare evidente un peggioramento della virtuosità del profilo triennale della manovra, vale a dire non appare nessuna tendenza verso il *close to balance*, verso una riduzione del *deficit* tendenziale;

la Commissione europea negli ultimi giorni ha dato indicazioni tutto sommato accomodanti rispetto alla manovra, nonostante i mercati finanziari negli ultimi giorni e nelle ultime settimane abbiano mostrato un qualche nervosismo e nonostante ci troviamo di fronte ad un peggioramento degli andamenti previsti rispetto alla manovra del Governo precedente, che avevano suscitato nella Commissione europea alti rimproveri fino alla procedura d'infrazione;

non appare chiaro questo paradosso, con riferimento alle regole vigenti in Europa e al ruolo della Commissione europea;

Confindustria, tecnici del Senato e mercati finanziari hanno bocciato la manovra del Governo giallorosso. Nella sua audizione al Senato, Confindustria ha sostenuto che la legge di bilancio è insufficiente per la crescita e rischia di non incidere in modo efficace sulla situazione di sostanziale stagnazione dell'economia. Inoltre, non traccia un disegno di politica economica capace di invertire la tendenza negativa delle aspettative degli imprenditori e dei potenziali investitori, nazionali ed esteri. Anzi, in alcuni casi, produce un effetto opposto. Manca una visione di politica economica coerente con gli obiettivi auspicati dal mondo produttivo;

sempre Confindustria ha calcolato che la *plastic tax* costerà 109 euro in più a famiglia, in media pari a un aumento del 10 per cento sui prodotti di largo consumo, danneggiando l'intero settore. Una evidenza che porterebbe a un rallentamento dei consumi già in difficoltà e, di riflesso, sul Pil;

la Banca d'Italia ha lasciato intendere che le stime di crescita del Governo sono troppo ottimistiche per i prossimi due anni e il Servizio del bilancio del Senato ha sollevato numerosi dubbi sull'eccessivo ottimismo relativo alle previsioni di gettito su *plastic tax*, *sugar tax* e tassa sulle auto, come per dire che le risorse previste dal Tesoro non ci saranno, provocando un nuovo aumento di *deficit*;

i mercati finanziari continuano a mostrare il loro giudizio negativo sulla manovra vendendo titoli di Stato, con il rendimento sul BTP decennale salito all'1,4 per cento. Appare inoltre evidente il fatto che il giudizio positivo della Commissione europea sulla legge di bilancio sembra eccessivo, anche agli occhi degli investitori internazionali. L'anno scorso, infatti, per valori dei *deficit* inferiori a quelli di quest'anno, Bruxelles fu vicinissima all'apertura di una procedura di infrazione per debito eccessivo nei confronti del nostro Paese;

risulta difficile pensare a un motivo, che non sia meramente politico, che giustifichi questa difformità di giudizio sui due Governi, considerato anche che le misure tanto criticate dalla Commissione europea, come quota 100 e reddito di cittadinanza, sono rimaste nel testo. Il giudizio della Commissione dovrebbe essere basato solamente sui numeri, altrimenti, la normativa comunitaria rischia di non essere più credibile;

il quadro dell'economia italiana dipinto dalla Commissione europea nelle sue previsioni d'autunno, appena pubblicate, stimano una crescita praticamente nulla (0,1 per cento) nell'anno 2019 e meramente dello 0,4 per cento nell'anno 2020, rispetto allo 0,6 per cento ipotizzato dal Governo nell'ultima Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF). L'Italia si conferma in ultima posizione nella classifica della crescita dei Paesi dell'Unione europea. Inoltre, il *deficit* per l'anno 2019 è stimato al 2,3 per cento, un decimale in più rispetto al 2,2 per cento previsto dall'Esecutivo. Bruxelles non crede quindi che le misure di politica economica del Governo sortiranno effetti positivi sull'economia del nostro Paese, oltre ad essere delusa per l'assenza di qualsiasi impegno da parte italiana all'adozione di serie misure per la riduzione del debito pubblico;

il Governo ha varato una manovra che aumenta ulteriormente il *deficit* e quindi il debito in valore assoluto per i prossimi anni. Questo significa che si dovrà emettere ancora più titoli di Stato in futuro, con una riduzione del loro prezzo e un aumento dei rendimenti. La promessa del Governo, contenuta nella NADEF, era quella di ridurre il rapporto debito/Pil, confidando in un miglioramento della crescita economica. La manovra è recessiva, perché contiene numerose nuove tasse e un'inclinazione contraria alla crescita. Tutte le principali istituzioni politiche ed economiche internazionali, riconoscono che le stime di crescita (0,6 per cento) per il prossimo anno siano troppo ottimistiche;

si tratta quindi di una manovra che manca di strategia e di indirizzo politico, che replica un modo di lavorare purtroppo già visto, che non solo non muove la crescita economica, ma che introduce al contrario

misure pervasive che tenderanno a rallentare la voglia di fare impresa, gli investimenti delle aziende italiane e conseguentemente la creazione di posti di lavoro. Manca quindi una svolta che liberi l'economia dai vincoli, che crei un clima che faccia crescere la fiducia;

sono assenti interventi per riqualificare la spesa pubblica collegandola a un piano di piena digitalizzazione del settore pubblico, che riduca gli oneri per le imprese e per i cittadini. Peraltro si tratta di una manovra su cui le stesse forze di maggioranza hanno annunciato ciascuna i propri distinguo e le proprie proposte di modifica,

esprime, quindi, per quanto di competenza un rapporto contrario.

